



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149/2023 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 07/12/2023

Oggetto: ARTICOLO 3 DEL DECRETO- LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145 - ANTICIPO BENEFICI CONTRATTUALI PREVISTI PER IL TRIENNIO 2022-2024

L'anno 2023 addì 07 del mese di 12 alle ore 13:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Presente
BERNARD JACOPO	VICE SINDACO	Presente
CANNITO NADIA	ASSESSORE	Presente
CROCI MARIA	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Assente
ALBRIGI PAOLO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 1, Botta Carola.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra BELLIFEMINE MARIA IRENE in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione del Sindaco BELLIFEMINE MARIA IRENE.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 48, comma 1, del d.lgs. 165/2001 demanda alla legge finanziaria la quantificazione dell'onere da porre a carico del bilancio statale per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle amministrazioni statali, onere che tradizionalmente costituisce anche parametro di riferimento per gli altri comparti della contrattazione. Per i restanti comparti spetta al Governo, mediante apposito atto di indirizzo, fornire i parametri di riferimento ai Comitati di settore per determinare le risorse da destinare alla contrattazione "nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie" (art. 48, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 165/2001);
- il CCNL Funzioni locali sottoscritto il 16 novembre 2022 relativo al periodo 2019-2021 è scaduto il 31 dicembre 2021;
- a partire dal mese di aprile 2022 i dipendenti pubblici percepiscono una indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'art. 47-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 1, comma 609, della legge 234/2021 pari allo 0,30% da aprile a giugno 2022 e pari allo 0,5% dello stipendio tabellare a partire dal mese di luglio 2022;
- con la legge di bilancio per il 2023 (legge 197/2022) è stata prevista l'erogazione per il 2023 di un emolumento accessorio una tantum pari all'1,5% dello stipendio, i cui effetti cesseranno al 31 dicembre 2023;

RICHIAMATO l'articolo 3 del decreto- legge 18 ottobre 2023, n. 145, il quale prevede:

- l'anticipo obbligatorio da parte delle amministrazioni statali a favore del personale dipendente a tempo indeterminato dei benefici contrattuali previsti per il triennio 2022-2024 mediante l'erogazione nel mese di dicembre 2023 di un importo a titolo di vacanza contrattuale pari a 6,7 volte l'indennità spettante nel 2023, a valere sul 2024 e salvo conguaglio;
- la facoltà per le restanti amministrazioni non statali di recepire tale disposizione e di anticipare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato il medesimo beneficio con gli stipendi del mese di dicembre;

ATTESO quindi che per gli enti locali l'anticipo nel mese di dicembre 2023 dei benefici contrattuali previsti per il 2024 rappresenta una mera facoltà e non un obbligo;

RITENUTO che la facoltà in questione debba essere esercitata al fine di dare un maggiore potere di acquisto alle retribuzioni del personale dipendente, attualmente non allineate alla dinamica inflattiva, considerato che ad oggi non risulta essere sottoscritto il CCNL Funzioni Locali 2022/2024;

CONSIDERATO che l'incremento di cui al predetto art. 3 rappresenta semplicemente un'anticipazione degli attesi adeguamenti contrattuali, come si evince dal DDL della Legge di Bilancio 2024, nelle more della sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, e quindi non vi è un maggiore onere a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO peraltro che l'anticipo di tale emolumento, al mese di dicembre 2023, può essere contabilmente finanziato con le risorse disponibili nel corrente esercizio, senza gravare su quelle del bilancio di previsione 2024/2026;

TENUTO CONTO che le risorse necessarie a dare copertura finanziaria all'onere connesso all'anticipo nel mese di dicembre 2023, quantificate in euro 60.232,51 comprensivi di oneri obbligatori c/ente e in euro 1.053,55 per imposta Irap, sono disponibili sui pertinenti capitoli stipendiali e risultano finanziate mediante risorse proprie dell'Ente;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

RILEVATO che, trattasi di oneri relativi ai rinnovi contrattuali, l'anticipazione in oggetto è esclusa dai limiti alla spesa complessiva del personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, come stabilito dalla stessa normativa vincolistica;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI AUTORIZZARE**, per le motivazioni in premessa, l'erogazione nella busta paga del mese di dicembre 2023, al personale dipendente a tempo indeterminato, dell'anticipazione contrattuale di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2023, avvalendosi della facoltà di cui al comma 3 del predetto articolo;
- 2) **DI DARE ATTO** che le risorse finanziarie necessarie ad erogare l'anticipo, pari a complessivi euro 60.232,51 comprensivi di oneri obbligatori c/ente e in euro 1.053,55 per imposta Irap, sono disponibili sui pertinenti capitoli stipendiali e sono finanziate mediante risorse proprie dell'Ente;
- 3) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio personale di dare esecuzione al presente provvedimento;

SUCCESSIVAMENTE, la Giunta Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO

BELLIFEMINE MARIA IRENE

II SEGRETARIO

TALDONE MARGHERITA